CAMERA DEI DEPUTATI N. 2201-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **AMBROSINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 settembre 1951 (*Stampato n. 1491*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SIMONINI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 settembre 1951

—

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera relativo al trattamento da concedersi alle navi svizzere nei porti italiani, effettuato a Roma il 20-24 marzo 1950

Presentata alla Presidenza il 29 novembre 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con lo scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera effettuato a Roma il 20-24 marzo 1950, il Governo italiano si impegna a concedere alle navi svizzere facenti scalo in porti italiani un trattamento analogo a quello fatto, in tali porti, alle navi nazionali.

La sua posizione geografica non permette alla Svizzera di concedere la reciprocità in tale materia; ma all'Italia deriva egualmente da tale accordo un notevole vantaggio, in quanto viene assicurato ai nostri porti, e in particolare a quello di Genova, il traffico marittimo svizzero e alle nostre ferrovie il conseguente traffico di transito.

A nome della Commissione mi onoro, pertanto, di raccomandare alla Camera l'approvazione del disegno di legge n. 2201, riguardante l'approvazione e l'esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera relativo al trattamento da concedersi alle navi svizzere nei porti italiani, effettuato a Roma il 20-24 marzo 1950.

AMBROSINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

—

ART. 1.

È approvato lo scambio di Note tra l'Italia e la Svizzera relativo al trattamento da concedersi alle navi svizzere nei porti italiani, effettuato a Roma il 20-24 marzo 1950.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note suddetto.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 24 marzo 1950.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.